



A.D. 1308
unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA
LAUREA *HONORIS CAUSA*
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA**

INDICE

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Principi e criteri di carattere generale

Art. 3 – Procedura per il conferimento

Art. 4 – Approvazione ed entrata in vigore

Art. 5 – Disposizione finale

ALLEGATI

Allegato 1 – Frontespizio libretto laurea honoris causa

Allegato 2 – Libretto laurea honoris causa

Allegato 3 – Pergamena laurea honoris causa

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, le modalità per il conferimento della laurea *honoris causa* dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 2 - Principi e criteri di carattere generale

1. La laurea *honoris causa*, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 169 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, "*può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è concessa*".

2. La proposta di conferimento deve riguardare personalità di particolare prestigio e di chiara fama, effettivamente in possesso dei requisiti di eccezionalità previsti dalla legge, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali, anche a livello pubblico.

3. Il conferimento della laurea *honoris causa* può riguardare esclusivamente il titolo di laurea magistrale. Non è consentito il conferimento a chi sia già in possesso di una laurea magistrale o equivalente, italiana, sia ordinaria che *ad honorem*, nello stesso ambito disciplinare.

4. La laurea magistrale *honoris causa* attribuisce tutti i diritti della laurea ordinaria, in quanto è equiparata *ex lege* al titolo normalmente conseguito.

5. L'Università degli Studi di Perugia conferisce, per ogni anno accademico, un numero di lauree *honoris causa* nei limiti stabiliti dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 3 – Procedura per il conferimento

1. La proposta di conferimento della laurea *honoris causa* è avanzata al Rettore dal Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso di laurea magistrale di riferimento, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio, ove istituito.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento ed eventualmente del Consiglio di Corso di Studio sono assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti, su iniziativa di un docente promotore.

3. È possibile avanzare proposte solo su corsi di studio attivi nell'anno accademico in cui viene formulata la proposta, che abbiano già completato la prima durata legale.

4. La proposta deve indicare l'esatta denominazione della laurea magistrale da conferire e la classe di appartenenza.

5. La proposta deve altresì essere corredata da:

a. curriculum vitae della candidata o del candidato, con indicazione del luogo e data di nascita, nonché dell'attuale cittadinanza dello stesso;

- b. dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta;
 - c. delibera del Consiglio di Dipartimento interessato da cui risulti che è stata adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti.
6. Il Rettore sottopone la proposta all'approvazione del Senato Accademico che delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti, ai sensi dell'art. 16, comma 2 lett. t), dello Statuto.
7. La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, viene tramessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione.
8. Il Direttore di Dipartimento individua i componenti della Commissione di laurea nella misura di dieci, escluso il Rettore che presiede. Non fa parte della Commissione il promotore.

Art. 4 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, unitamente alle eventuali e successive modifiche, viene approvato con delibera del Senato Accademico, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato con Decreto Rettorale.
2. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line dell'Ateneo.

Art. 5 – Disposizione finale

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo e alla normativa vigente in materia.